

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante "Modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *s*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, gli articoli 16 e 17, comma 1, lettera *s*), che prevede l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

VISTO il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante "Modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *s*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;

VISTO l'articolo 16, comma 7, della legge citata 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ■■■;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del ■■■;



ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo, nella seduta del ■■;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata nella seduta del ■■;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ■■;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ■■;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;



EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art.1
(Oggetto)

1. Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 116 del 2016.

Art.2
(Modifiche alle Premesse del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116)

1. Nelle Premesse del decreto legislativo n. 116 del 2016, dopo il capoverso "VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;", è inserito il seguente capoverso: "ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, raggiunta nella seduta del [REDACTED];"

Art.3
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-*quater*, del decreto legislativo n. 116 del 2016 le parole "quindici" sono sostituite dalle seguenti: "venti" e le parole "centoventi" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta".

Art.4
(Modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3-*quinquies*, è aggiunto il seguente: "3-*sexies*. I provvedimenti di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica entro venti giorni dall'adozione degli stessi."

Art.5
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a



legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.6
(Disposizioni finali)

1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016.

Art.7
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto viene emanato in attuazione degli articoli 16, comma 7, e 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, cosiddetta "Legge Madia", e contiene disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, in materia di "licenziamento disciplinare". L'articolo 16, comma 7, prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'articolo 17, comma 1, lettera s), d'altro canto, prevede l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare. Questa delega, com'è noto, è stata già in parte attuata con il decreto legislativo n. 116 del 2016.

Sulla base di quanto previsto dal sopra citato articolo 16, comma 7, e a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, il Governo ha deciso di apportare al citato decreto legislativo n. 116 del 2016 alcune modifiche e integrazioni al fine di migliorare il testo e di procedere all'attuazione della delega nel rispetto del principio di leale collaborazione.

La sentenza n. 251 del 2016 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015, non ritenendo soddisfatto, su alcune specifiche materie di competenza anche regionale, il rispetto del principio di leale collaborazione. In particolare, nella sentenza si è affermato che tale principio deve essere assicurato nell'ambito del procedimento legislativo mediante il ricorso al sistema delle Conferenze e, più specificamente, con un più pregnante coinvolgimento delle autonomie regionali, attraverso lo strumento dell'intesa (e non del mero parere). La Corte Costituzionale ha altresì precisato che l'illegittimità costituzionale, rilevata in questa decisione, *"sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della L. n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione."*

Pertanto, nonostante non sussistano dubbi sulla attuale vigenza ed efficacia del citato decreto legislativo n. 116 del 2016, il Governo, al fine di scongiurare ogni possibile e futura insorgenza di contenziosi e contestazioni in ordine alla legittimità costituzionale dell'iter di approvazione delle misure, ha deciso di emanare (in attuazione del citato articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124) alcune misure "correttive" in modo da consentire l'attuazione della delega nel rispetto dell'affermato principio di leale collaborazione.

Al riguardo, peraltro, si rappresenta che il Consiglio di Stato, con parere n. 83 del 17 gennaio 2017, ha dato indicazioni al Governo sulle modalità da seguire per ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale sopra citata. Nel predetto parere, il Consiglio di Stato, in conformità a quanto statuito nella sentenza della Consulta n. 251 del 2016, ha precisato che il percorso più ragionevole e compatibile con l'impianto della sentenza *"sembra essere quello che il Governo adotti decreti correttivi che intervengano direttamente sui decreti legislativi e che si risolvano nell'applicazione della disciplina della delega – come modificata dalla Corte costituzionale – al processo di riforma in corso"*.

Tutto ciò induce a considerare gli interventi correttivi sui decreti legislativi come rilevanti e da adottare tempestivamente.

A tal fine, dunque, il presente decreto risponde alle esigenze individuate dalla sentenza dianzi citata, modificando il decreto n. 116 del 2016 e prevedendo, sul testo originario e sulle modifiche apportate in sede di correttivo, l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.



Il presente decreto si compone di 7 articoli il cui contenuto viene di seguito descritto.

Articolo 1

L'articolo definisce, al comma 1, l'oggetto del presente provvedimento, prevedendo che il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, è modificato e integrato secondo le disposizioni dello stesso decreto correttivo.

Inoltre, al secondo capoverso dello stesso comma 1, è previsto che sono fatte salve le norme contenute nel citato decreto legislativo n. 116 del 2016 che non sono state modificate all'esito della procedura di cooperazione, coerentemente con la modifica delle "Premesse" dello stesso decreto, ai sensi del successivo articolo 2. Questa disposizione è stata inserita sulla base delle indicazioni contenute nel citato parere n. 83/2017 del Consiglio di Stato.

Articolo 2

L'articolo 2 prevede che nelle "Premesse" al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, vada aggiunto un ulteriore capoverso che faccia riferimento all'acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Quest'articolo è stato inserito sulla base delle indicazioni contenute nel citato parere n. 83/2017 del Consiglio di Stato in modo da esplicitare anche nel testo del decreto originario gli effetti procedurali sananti il vizio eccepito dalla Corte costituzionale. Tale modifica consente, inoltre, di definire l'intesa sul decreto nel suo complesso.

Articolo 3

L'articolo 3 modifica l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso 3-*quater*, del decreto legislativo n. 116 del 2016, nella parte relativa alla denuncia al pubblico ministero e alla segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti dell'avvio del procedimento disciplinare nei casi di "falsa attestazione della presenza in servizio" attuata con qualunque condotta posta in essere, anche attraverso l'ausilio di terzi, al fine di far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro del dipendente stesso. Con le modifiche apportate dal presente articolo, la denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti avverrà entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare, e non più entro quindici giorni come prevede attualmente il decreto legislativo n. 116/2016.

Vengono, inoltre, modificati i termini entro i quali la Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, agisce nei confronti del dipendente licenziato per danno d'immagine. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, e non più entro i centoventi giorni come prevede attualmente il decreto legislativo n. 116/2016.

Come risulta evidente, le modifiche apportate ampliano i termini entro cui viene attivato il procedimento per danni di immagine alla PA. La denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti avverrà, ora, entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare in modo da evitare un eccessivo accavallamento dei termini e delle procedure poste a carico delle pubbliche amministrazioni interessate dalla nuova fattispecie di illecito. Lo stesso dicasi per il caso in cui la Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti ed entro centocinquanta giorni dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. Le modifiche ai suddetti termini, in sostanza, derivano dalla volontà di garantire una più netta separazione tra il procedimento disciplinare a carico del dipendente (che si svolge presso l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) e il conseguente procedimento per danni di immagine alla PA (che si svolge presso la Procura generale della Corte dei conti). Ciò al fine di



assicurare una opportuna scansione temporale delle diverse fasi del procedimento e di assicurare idonee garanzie di contraddittorio a difesa del dipendente. Si ritiene, inoltre, che l'estensione dei suddetti termini procedurali possa agevolare le stesse amministrazioni nella ricerca e nella valutazione degli elementi probatori a carico del dipendente licenziato.

Articolo 4

L'articolo 4 viene emanato in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *s*), della "legge Madia" e costituisce integrazione e completamento della disciplina in materia di "licenziamento disciplinare" dei pubblici dipendenti già in parte attuata con il decreto legislativo n. 116 del 2016.

In particolare, l'articolo in commento modifica l'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo l'inserimento di un comma aggiuntivo (3-*sexies*) secondo il quale i provvedimenti di cui ai commi 3-*bis* (sospensione cautelare senza stipendio del dipendente per falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze) e 3-*ter* (immediata contestazione per iscritto dell'addebito e convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) e quelli conclusivi dei procedimenti disciplinari sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica entro venti giorni dall'adozione degli stessi.

La modifica deriva dalla volontà di fornire alla pubblica amministrazione uno strumento utile che permetta il monitoraggio continuo ed efficace della fattispecie disciplinare introdotta con il decreto legislativo n. 116 del 2016.

Ciò al fine di consentire una migliore attuazione della "riforma Madia", anche sulla base delle indicazioni contenute nel citato parere n. 83/2017 del Consiglio di Stato, nella parte relativa all'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare. I dati comunicati all'Ispettorato della funzione pubblica saranno raccolti in un'apposita banca dati che consentirà, come anticipato, di monitorare l'andamento (in diminuzione o in aumento) degli illeciti disciplinari di nuova introduzione. I dati raccolti, peraltro, potranno fornire al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione uno strumento utile al fine di un'eventuale emanazione di ulteriori interventi in materia di pubblico impiego.

Articolo 5

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria per cui dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6

L'articolo reca norme finali. Vengono fatti salvi gli effetti intercorsi tra l'entrata in vigore del citato decreto n. 116/2016 e quella del presente decreto correttivo.

Quest'articolo è stato inserito sulla base delle indicazioni del citato parere n. 83/2017 del Consiglio di Stato.

Articolo 7

L'articolo prevede che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto viene emanato in attuazione degli articoli 16, comma 7, e 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, cosiddetta "Legge Madia", e contiene prevalentemente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, in materia di "licenziamento disciplinare".

Il citato articolo 16, comma 7, prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Sulla base di questo articolo e a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, il Governo ha deciso di apportare al decreto legislativo n. 116 del 2016 alcune modifiche e integrazioni al fine di migliorare, da un lato, il testo del decreto legislativo in materia di licenziamento disciplinare e di procedere, dall'altro, all'attuazione della delega nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Com'è noto, la sentenza n. 251 del 2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015 perché ritenute incidenti, a vario titolo, su materie di competenza regionale, con la conseguente necessità di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione. In particolare, nella sentenza si è affermato che tale principio deve essere assicurato nell'ambito del procedimento legislativo mediante il ricorso al sistema delle Conferenze, con un più pregnante coinvolgimento delle autonomie regionali mediante lo strumento dell'intesa (e non del mero parere).

Le modifiche apportate al testo del decreto n. 116/2016 ampliano i termini entro cui viene attivato il procedimento per danni di immagine alla PA. La denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avverrà, ora, entro venti giorni (non più quindici) dall'avvio del procedimento disciplinare in modo da evitare un eccessivo accavallamento dei termini e delle procedure poste a carico delle pubbliche amministrazioni interessate dalla nuova fattispecie di illecito. Lo stesso dicasi per il caso in cui la Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti ed entro centocinquanta giorni (non più centoventi) dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. Le modifiche ai suddetti termini, in sostanza, derivano dalla volontà di garantire una più netta separazione tra il procedimento disciplinare a carico del dipendente (che si svolge presso l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) e il conseguente procedimento per danni di immagine alla PA (che si svolge presso la Procura generale



7 febbraio 2017

della Corte dei conti). Le modifiche, come risulta evidente, hanno un'incidenza meramente procedimentale e non comportano oneri per la PA.

Viene inoltre modificato l'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo l'inserimento di un comma aggiuntivo (3-*sexies*) secondo il quale i provvedimenti di cui ai commi 3-*bis* (sospensione cautelare senza stipendio del dipendente per falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze) e 3-*ter* (immediata contestazione per iscritto dell'addebito e convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) e quelli conclusivi dei procedimenti disciplinari sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica entro venti giorni dall'adozione degli stessi.

Tutte le fasi derivanti da questa modifica (comunicazione dei dati e raccolta degli stessi) saranno gestite elettronicamente dal dipartimento della funzione pubblica utilizzando le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

dg
27 FEB. 2017

[Signature]

